



**COMUNE DI TIVOLI**

Provincia di Roma

**REGOLAMENTO**

**DI**

**POLIZIA MORTUARIA COMUNALE**

(Approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 93 del 06/12/1993 e così modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 26/03/2012)

## TITOLO I

### Capo I

#### Disposizioni generali

Numero – Descrizione articolo	pagina
art. 1 Oggetto	5
art. 2 Competenze	5
art. 3 Responsabilità	5
art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento	6
art. 5 Atti a disposizione del pubblico	6

### Capo II

#### Depositi di osservazione ed obitori

art. 6 Depositi di osservazione ed obitori	7
--	---

### Capo III

#### Feretri

art. 7 Deposizione della salma nel feretro	8
art. 8 Verifica e chiusura dei feretri	8
art. 9 Feretri per inumazioni, tumulazione, cremazione e trasporti	8
art.10 Fornitura gratuita dei feretri	10
art.11 Piastrina di riconoscimento	10

### Capo IV

#### Trasporti funebri

art. 12 Modalità del trasporto e percorso	11
art. 13 Privativa ed esercizio del servizio di trasporti funebri	11
art. 14 Trasporti gratuiti e a pagamento	12
art. 15 Orario dei trasporti	12
art. 16 Norme generali per i trasporti	12
art. 17 Riti religiosi	13
art. 18 Trasferimento di salme senza funerale	13
art. 19 Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività	14
art. 20 Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione	14
art. 21 Trasporti in luogo diverso al cimitero	15
art. 22 Trasporti all'estero o dall'estero	15
art. 23 Trasporto di ceneri o resti	15
art. 24 Rimessa delle auto funebri e sosta auto funebri di passaggio	16

## TITOLO II

### Capo I

#### Cimiteri

art. 25 Elenco cimiteri	17
art. 26 Disposizioni generali – vigilanza	17
art. 27 Reparti speciali nel cimitero	17
art. 28 Ammissione nel cimitero nei reparti speciali	18

### Capo II

#### Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale

art. 29 Disposizioni generali	18
art. 30 Piano regolatore cimiteriale	18

*Capo III*  
*Inumazione e tumulazione*

art. 31 Inumazione	20
art. 32 Cippo	20
art. 33 Tumulazione	21
art. 34 deposito provvisorio	21

*Capo IV*  
*Esumazioni ed estumulazioni*

art. 35 Esumazioni ordinarie	22
art. 36 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	22
art. 37 Esumazione straordinaria	23
art. 38 Estumulazioni	23
art. 39 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento	24
art. 40 Raccolta delle ossa	24
art. 41 Oggetti da recuperare	25
art. 42 Disponibilità dei materiali	25

*Capo V*  
*Cremazione*

art. 43 Crematorio	26
art. 44 Modalità per il rilascio delle autorizzazione alla cremazione	26
art. 45 Urne cinerarie	26

*Capo IV*  
*Polizia dei cimiteri*

art. 46 Orario	27
art. 47 Disciplina dell'ingresso	27
art. 48 Divieti speciali	27
art. 49 Riti funebri	28
art. 50 Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni	28
art. 51 Fiori e piante ornamentali	29
art. 52 Materiali ornamentali	29

**TITOLO III**  
**Concessioni**

*Capo I*  
*Tipologie e manutenzioni delle sepolture*

art. 53 Sepolture private	31
art. 54 Durata delle concessioni	32
art. 55 Modalità di concessione	33
art. 56 Uso delle sepolture private	33
art. 57 Manutenzione, canone annuo, affrancazione	34
art. 58 Costruzione dell'opera – termini	35

*Capo II*  
*Divisione, subentri, rinunce*

art. 59 Divisione, subentri	35
art. 60 Rinuncia a concessione a tempo determinato i durata inferiore a 99 anni	36
art. 61 Rinuncia a concessione di aree libere	37
art. 62 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione	37

art. 63 Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua	38
--	----

### *Capo III*

#### *Revoca, decadenza, estinzione*

art. 64 Revoca	38
art. 65 Decadenza	39
art. 66 Provvedimenti conseguenti la decadenza	39
art. 67 Estinzione	40

## **TITOLO IV**

### Lavori privati nei cimiteri – imprese di pompe funebri

#### *Capo I*

##### *Imprese e lavori privati*

art. 68 Accesso al cimitero	41
art. 69 Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri	41
art. 70 Responsabilità – deposito cauzionale	42
art. 71 Recinzione aree – materiali di scavo	43
art. 72 Introduzione e deposito materiale	43
art. 73 Orario di lavoro	43
art. 74 Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti	44
art. 75 Vigilanza	44
art. 76 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	44

#### *Capo II*

##### *Imprese e pompe funebri*

art. 77 Funzioni – licenza	45
art. 78 Divieti	45

## **TITOLO V**

### Disposizioni varie e finali

#### *Capo I*

##### *Disposizioni varie*

art. 79 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti	46
art. 80 Mappa	46
art. 81 Annotazione in mappa	46
art. 82 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	47
art. 83 Schedario dei defunti	47
art. 84 Scadenziario delle concessioni	47

#### *Capo II*

##### *Norme transitorie – disposizioni finali*

art. 85 Efficacia delle disposizioni del regolamento	48
art. 86 Cautele	48
art. 87 Dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria	49
art. 88 Concessioni pregresse	50
art. 89 Sepolture private a tumulazioni pregresse mutamento del rapporto concessorio	50
art. 90 Rimesse di carri funebri – norma transitoria	50
art. 91 Disposizioni finali	50
art. 92 Norma transitoria	50

# TITOLO I

## CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### ARTICOLO 1 - OGGETTO

(1) Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 Luglio 1934, al D.P.R. 10/9/1990, N. 285 ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che

alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

#### ARTICOLO 2 - COMPETENZE

(1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

(2) I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 22, 23 e 25 della L. 8 giugno 1990, N° 142, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente USL.

(3) In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli Uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate. Iaddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'Art. 51 della L. 8/9/1990 , n° 142.

(4) Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui gli Artt. 22, 23 e 25 della L. 8/6/1990, N° 142 le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di nome e condizioni in caso di concessione.

#### ARTICOLO 3 - RESPONSABILITA'

(1) Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al

suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

(2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

(3) Il personale comunale è comunque tenuto al rispetto delle normative e leggi dello Stato.

#### **ARTICOLO 4 - SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO**

(1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dai regolamento.

(2) Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

a) la visita necroscopica;

b) il servizio di osservazione dei cadaveri;

c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo Art. 18/1;

d) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo Art. 14;

e) l'inumazione in campo comune;

f) la cremazione;

g) la deposizione delle ossa in ossario comune;

h) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;

i) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo Art. 10;

(3) Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle allegato "A" al presente Regolamento, di cui formano parte integrante e contestuale.

(4) Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'Art. 32, 2° comma, lettera g) della Legge 8/6/90, N° 142, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

#### **ARTICOLO 5 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO**

(1) Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui

all'Art. 52 del D.P.R. 285 del 10/9/1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

(2) Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'Ufficio comunale o nel cimitero:

a) l'orario di apertura e chiusura;

b) copia del presente regolamento;

c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;

d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e di quello successivo;

e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;

f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7/8/1990, N° 241.

## **CAPO II**

### **DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI**

#### **ARTICOLO 6 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI**

(1) Il Comune provvede al deposito di osservazione ed all'obitorio in locali refrigerati idonei nell'ambito del Cimitero.

(2) L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità giudiziaria.

(3) Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

(4) Le salme di persone morte di malattie infettive - diffuse o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

(5) Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale. osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene pubblica dell'U.S.L. in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'Art. 100 del D.P.R. 13/2/64, N° 185.

(6) La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

(7) Il deposito di osservazione e l'obitorio, nel loro insieme, devono essere dotati di non meno di cinque posti salma.

CAPO III  
FERETRI

**ARTICOLO 7 - DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO**

- (1) Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo Art. 9.
- (2) In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
- (3) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente con tessuti naturali, o decentemente avvolti in lenzuola.
- (4) Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva, compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
- (5) Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di Igiene Pubblica della U.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

**ARTICOLO 8 - VERIFICA E CHIUSURA FERETRI**

- (1) La chiusura del feretro , è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.
- (2) Il Dirigente del servizio di Igiene Pubblica della U.S.L. o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'Art. 9). Per tale servizio è dovuto il corrispettivo risultante in tariffa.
- (3) In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato ed al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

**ARTICOLO 9 - FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE , CREMAZIONE E  
TRASPORTI**

- (1) La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
  - a) per inumazione:
    - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, etc.);
    - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e



superiore a cm.3;

- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'Art. 75 del D . P . R .  
10/9/90, N° 285;

- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo Art.  
67) potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente  
esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura,  
corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'Art. 30 del  
D.P.R. 10/9/1990, N° 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km.,

all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28  
e 29 del D.P.R. 10/09/1990, N° 285;

d) per i trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore a 100 Km.:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'Art. 30,  
punto 5, del D.P.R. 10/09/1990, N° 285;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di  
cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di  
cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 chilometri dal Comune di  
decesso;

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con caratteristiche di cui alla lettera  
b) in ogni altro caso.

(2) I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva, vengono effettuati in  
duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

(3) Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro  
Comune o in altra sepoltura del Cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del  
feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del  
Dirigente dei servizi di Igiene Pubblica della U.S.L., o suo Delegato, il rinnovo del feretro o il  
rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

(4) Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro  
alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se

nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura a terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica una idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

(5) Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'Art. 75 del D.P.R. 10/09/1990, N° 285.

(6) Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

(7) E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzate dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

#### **ARTICOLO 10 – FORNITURA GRATUITA DI FERETRI**

(1) Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'Art. 9 lettera a) e lettera e) per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

(2) Lo stato di indigenza e di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

#### **ARTICOLO 11 - PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO**

(1) Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

(2) Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

(3) Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel Cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

**CAPO IV**  
**TRASPORTI FUNEBRI**

**ARTICOLO 12 – MODALITA' DEL TRASPORTO E PERCORSO**

(1) I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.

(2) Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'Art. 27 T.U. Legge Pubblica Sicurezza comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto dalla Chiesa o dal luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve,

(3) Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

(4) Ove i cortei, per il numero di partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

(5) Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il responsabile del servizio di polizia mortuaria prenderà accordi con il comando di polizia municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

(6) Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della U.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

**ARTICOLO 13 – PRIVATIVA ED ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTI FUNEBRI**

(1) Nel territorio del Comune il servizio dei trasporti funebri è esercitato con diritto di privativa ai sensi dell'art. 1 del T. U. N° 2578 del 25/10/1925.

(2) Da parte dei privati, pertanto, non può essere eseguito alcun trasporto di salme, salvo quanto previsto dal successivo comma 6 o specifica autorizzazione amministrativa.

(3) Per ogni trasporto funebre è dovuto un diritto fisso di privativa ai sensi dell'Art. 19/3 del D.P.R. 10/09/1990, N° 285 nella seguente misura:

- L. 100.000 per trasporto delle salme nel locale cimitero comunale;
- L. 50.000 per il trasporto di salme destinate a sepolture in cimiteri esterni al Comune di Tivoli;

- L. 50.000 per il trasporto di salme in arrivo da altra destinazione.

I pagamenti debbono essere effettuati a cura e carico esclusivo delle agenzie di onoranze funebri tramite c/c p. numero 2191363 intestato a Comune di Tivoli o tramite versamento diretto presso la Tesoreria Comunale – Banca Popolare di Ancona. Di demandare all'Ufficio di Stato Civile ed al Custode del Civico Cimitero la verifica dell'avvenuto pagamento la cui ricevuta all'atto del rilascio del permesso del seppellimento dovrà essere allegata agli atti.

(4) La privativa del servizio comprende pure il trasporto dei nati morti, nonché quello dei prodotti abortivi di cui all'Art. 7 del D.P.R. 285/90.

(5) Le Amministrazioni militari, le Congregazioni e le Confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente regolamento ed in esenzione del diritto fisso di privativa .

#### **ARTICOLO 14 - TRASPORTI GRATUITI ED A PAGAMENTO**

I trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti:

- a) gratuiti ed in modo decoroso, a carico del Comune nei casi disposti dal precedente Art .10;
- b) a pagamento e sono ripartiti in tre categorie, le cui caratteristiche e servizi erogati risultano dalla tabella Allegato "A" al presente Regolamento, del quale forma parte integrante e contestuale .

#### **ARTICOLO 15 - ORARIO DEI TRASPORTI**

(1) I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza del Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché, i percorsi consentiti.

(2) I trasporti a pagamento avranno la precedenza su quelli gratuiti .

#### **ARTICOLO 16 - NORME GENERALI PER TRASPORTI**

(1) In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente Art. 9. Inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di Aprile al mese di Settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'Art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.

(2) Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto ed al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro ed i documenti al personale incaricato presso il Cimitero.

(3) Chi riceve il feretro compilerà il registro di presa in consegna, redatta in duplice copia, una delle quali verrà depositata presso l'Archivio Comunale e l'altra rimarrà presso il Custode del Civico Cimitero. Se il trasporto avviene per Ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'Art. 20 deve restare in consegna al vettore.

(4) Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

### **ARTICOLO 17 - RITI RELIGIOSI**

(1) I sacerdoti della Chiesa Cattolica ed i Ministri degli altri culti, di cui all'Art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

(2) La salma può sostare nei centri di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

### **ARTICOLO 18 - TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE**

(1) Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli Artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, in modo che sia impedita la vista all'esterno.

(2) Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo etc. il Sindaco, a richiesta dei familiari può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

(3) Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della U.S.L., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

(4) I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo con l'esclusione di quello al I comma.

(5) I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio etc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici etc. sono eseguiti con l'impiego di un mezzo di cui al I comma.

## **ARTICOLO 19 - MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITA'**

- (1) Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del servizio di igiene Pubblica della U.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
- (2) Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'Art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione,
- (3) E' consentita rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
- (4) Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'U.S.L., dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

## **ARTICOLO 20 – TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE**

- (1) Il trasporto di salme in Cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
- (2) La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale di stato civile, nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
- (3) Al decreto è successivamente allegato il N.O. del dirigente dei servizi di Igiene Pubblica della USL o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art.8.
- (4) Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
- (5) Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al Cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati. ai sensi dell'Art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta.

(6) In caso di arrivo o partenza della salma con sosta nei centri di culto, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.

(7) Qualora la sosta si prolunghi oltre il tempo necessario per la celebrazione del rito religioso, la prosecuzione del servizio all'interno del Comune viene svolta secondo quanto previsto dall'art .13/1.

(8) Per i morti di malattie infettivo - diffuse l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25/2 del D.P.R. 285/90.

(9) Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

#### **ARTICOLO 21 - TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO**

(1) Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal Cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

#### **ARTICOLO 22 - TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO**

(1) Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10//1937, approvata con R.D. 1/7/1937 n.1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione: nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art.27 del D.P.R. 285/90, nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art.25 del Regolamento precitato.

#### **ARTICOLO 23 - TRASPORTO DI CENERI E RESTI**

(1) Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

(2) Se il trasporto è da o per Stato estero, il Sindaco si sostituisce all'Autorità di cui agli artt. 27,28 e 29 del D.P.R. 285/90.

(3) Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

(4) Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante

nome e cognome del defunto e, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e la data di rinvenimento.

(5) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 45.

#### **ARTICOLO 24 - RIMESSA DELLE AUTOFUNEBRI E SOSTA AUTOFUNEBRI DI PASSAGGIO**

(1) Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.

(2) L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei servizi di Igiene Pubblica della USL, salva la competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.

(3) Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile del servizio di Polizia mortuaria. Per il servizio è dovuto il corrispettivo fissato in tariffa.



## **TITOLO II**

### **CAPO I**

#### **CIMITERI**

##### **ARTICOLO 25 - ELENCO CIMITERI**

(1) A i sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nel civico Cimitero.

##### **ARTICOLO 26 - DISPOSIZIONI GENERALI - VIGILANZA**

(1) E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal Cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n.285.

(2) L'ordine e la vigilanza del Cimitero spetta al Sindaco.

(3) Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 22, 23 e 25 della L. 8/6/1990 n. 142.

(4) Le operazioni di inumazione, tumulazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici saranno disposti d i volta in volta con provvedimento motivato del Sindaco.

(5) Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D . P . R . 10/9/1990 n. 285.

(6) Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica della USL controlla il funzionamento del Cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

##### **ARTICOLO 27 - REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO**

(1) Nell'interno del Cimitero è possibile prevedere reparti speciali individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa d i persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.

(2) Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.

(3) Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenere il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

## **ARTICOLO 28 - AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI**

(1) Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte la propria residenza.

(2) Indipendentemente dalla residenza e dai luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, o aventi diritto a tumulazione nel Cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

(3) Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'Art. 27, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

## **CAPO II**

### **DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

#### **ARTICOLO 29 - DISPOSIZIONI GENERALI**

(1) Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

(2) Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/90, N° 285.

(3) Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il Cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'Art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/90, N° 285.

(4) Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, etc.) in conformità a quanto disposto dagli Artt. 76 e 91 del D.P.R. 285/90 e dal successivo Art. 30.

#### **ARTICOLO 30 - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

(1) Il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca la necessita del servizio nell'arco di almeno i venti anni successivi.

(2) Il piano di cui al 1° comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi della U.S.L.. Si applica l'Art. 50 della Legge 8/6/90, N° 142.

(3) Nella elaborazione del piano il responsabile del servizio di polizia mortuaria dovrà tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni sicuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

(4) Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- c) tumulazioni individuali (loculi);
- d) cellette ossario;
- e) nicchie cinerarie;
- f) ossario comune;
- g) cinerario comune.

(5) La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'Art. 54 del D.P.R. 10/9/1990, N° 285.

(6) Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.

(7) Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, le cui dimensioni non possono eccedere le seguenti:

- a) superficie dell'area cm. 450 per cm. 600;

- b) distanza dai viali: cm. 50 su ogni lato;
- c) superficie coperta: rapporto di 0,648 su 100;
- 1: 04 . d) altezza fuori d e l piano campagna: cm. 400;
- e) .....

(8) Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

### **CAPO III**

#### **INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

##### **ARTICOLO 31 - INUMAZIONE**

(1) Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
- b) Sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

##### **ARTICOLO 32 - CIPPO**

(1) Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo °3 comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

(2) Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

(3) A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 90 dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.

(4) L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decora, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

(5) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli Artt. 63 e 99 del D.P.R. 285/90.

### **ARTICOLO 33 - TUMULAZIONE**

- (1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte – costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
- (2) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo III del presente regolamento.
- (3) A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure : lunghezza mt. 2.25, altezza mt. 0,70 e larghezza mt. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'Art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 285/90.
- (4) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 285/90.
- (5) La tumulazione deve essere eseguita dal personale addetto al Cimitero. Essa consta dell'apertura del sepolcro, della deposizione della salma e della chiusura del sepolcro stesso.

### **ARTICOLO 34 - DEPOSITO PROVVISORIO**

- (1) A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento anticipato del canone stabilito in tariffa.
- (2) La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
  - a) per coloro che richiedono l'uso di un' area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
  - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
  - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
- (3) La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati fino ad un totale di 48 mesi. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
- (4) A garanzia è richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa.

(5) Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro della definitiva estumulazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio ma solo in tombe o loculi definitivi o cremate - a prescindere dal tempo di inumazione - e previo di pagamento dei diritti relativi.

(6) E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

## **CAPO IV**

### **ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

#### **ARTICOLO 35 - ESUMAZIONI ORDINARIE**

(1) Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'Art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni.

Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.

(2) Le esumazioni ordinarie dei nati morti, dei feti, etc. inumati nell'apposito reparto può essere ridotta a 5 anni dalla data del seppellimento.

(3) Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre. Sono eseguite gratuitamente.

(4) Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco di volta in volta con propria ordinanza.

(5) E' compito del responsabile dei servizi sanitari stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'esumazione.

#### **ARTICOLO 36 - AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE**

(1) E' compito del responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

(2) Annualmente il responsabile del servizio di polizia mortuaria curerà la stesura di tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

(3) L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'Albo Cimiteriale con congruo anticipo.

## **ARTICOLO 37 - ESUMAZIONE STRAORDINARIA**

- (1) L'esumazione straordinaria delle salme o resti mortali inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso in altro cimitero o per cremazione.
- (2) Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'Art. 84 del D.P.R. 285/90.
- (3) Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicate dal Ministero della Sanità.
- (4) Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della U.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
- (5) Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica o di personale tecnico da lui delegato, per le altre esumazioni da un suo incaricato.
- (6) Le esumazioni straordinarie se richieste dai familiari sono sottoposte al pagamento delle somme previste in tariffa.

## **ARTICOLO 38 - ESTUMULAZIONI**

- (1) Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
- (2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 30 anni.
- (3) Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
  - a richiesta dei familiari interessati, Laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 30 anni;
  - su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
- (4) Entro il mese di Settembre di ogni anno il responsabile del servizio di polizia mortuaria cura la stesura dello scadenario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'Albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
- (5) I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

(6) I resti mortali individuati seconda quanto previsto dall'Art. 39 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

(7) Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.

(8) A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il responsabile del servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno due anni dalla precedente,

(9) Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

(10) Le estumulazioni straordinarie per trasporto in altra sede, possono essere autorizzate dal Sindaco dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno escludendo preferibilmente Luglio e Agosto, a condizione che il coordinatore sanitario della U.S.L. constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il trasferimento può farsi senza pregiudizio per la pubblica salute. In caso contrario potrà disporre il rivestimento metallico.

### **ARTICOLO 39 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO**

(1) Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.

(2) Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

(3) Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'Art. 106 del R.D. 23/12/1865, N° 2704 e successive modificazioni.

### **ARTICOLO 40 - RACCOLTA DELLE OSSA**

(1) Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.



## **ARTICOLO 41 - OGGETTI DA RECUPERARE**

(1) Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali gli aventi diritto possono dare avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in qualunque caso, prima che sia eseguita.

(2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati al reclamante e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservata tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.

(3) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvederà tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

## **ARTICOLO 42 - DISPONIBILITA' DEI MATERIALI**

(1) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano di proprietà del Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

(2) Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

(3) Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° Grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

(4) Le croci, le lapidi ed i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

(5) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

(6) Le opere aventi valore artistico e storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

## **CAPO V**

### **CREMAZIONE**

#### **ARTICOLO 43 – CREMATORIO**

(1) Nel Cimitero di Tivoli non è individuata apposita area nella quale procedere alla costruzione di un crematorio, secondo le norme di cui all'Art. 78 del D.P.R. 10/9/1990, N° 285.

(2) Il Comune pertanto, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

#### **ARTICOLO 44 - MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE.**

(1) L'autorizzazione di cui all'art. 79 1° comma del D.P.R. 10/9/1990n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

(2) Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado da tutti gli stessi, sono determinate dall'ufficio di Stato Civile preposto al rilascio di dette autorizzazioni.

#### **ARTICOLO 45 - URNE CINERARIE**

(1) Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere in materiale resistente.

(2) Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e di portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

(3) A richiesta dell'interessato ed in base a concessione l'urna, è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombaio, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.

(4) Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad associazioni per la cremazione di cui all'Art. 79/3 del D.P.R. 285/90 costruiti in aree avute in concessione dal Comune in Cimitero purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.

(5) Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri verranno deposte nell'ossario comune.

**CAPO VI**  
**POLIZIA DEI CIMITERI**

**ARTICOLO 46 - ORARIO**

- (1) I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
- (2) L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 30 minuti prima della scadenza dell'orario.
- (3) La visita al Cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.
- (4) L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, venti minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

**ARTICOLO 47 - DISCIPLINA DELL'INGRESSO**

- (1) Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
- (2) E' vietato l'ingresso:
  - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
  - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
  - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
  - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del Cimitero attività di questua;
  - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
- (3) Per motivi di salute o di età - 75 anni - il Responsabile del servizio di mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

**ARTICOLO 48 – DIVIETI SPECIALI**

- (1) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
  - a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
  - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati ;
  - d) rimuovere dalle tombe altrui fiorii, piantine, ornamentazioni, lapidi;
  - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
  - f) portare fiori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;

- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
  - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti) distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
  - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
  - l) eseguire lavori sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
  - m) turbare il libero svolgimento dei cortei riti religiosi o commemorazioni d'uso;
  - n) assistere da vicino alla esumazione o estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
  - o) qualsiasi attività commerciale.
- (3) Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità giudiziaria.

#### **ARTICOLO 49 - RITI FUNEBRI**

- (1) Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
- (2) Per le celebrazioni che possono dare luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

#### **ARTICOLO 50 – EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI SULLE TOMBE NEI CAMPI COMUNI**

- (1) Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.
- (2) Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare domanda in carta legale con allegato il testo delle epigrafi rispettando l'ordinanza del Sindaco.

- (3) Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana, sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione In italiano.
- (4) Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
- (5) Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel Cimitero.
- (6) Circa le eventuali dispute tra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 86.
- (7) Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
- (8) Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo di garantire la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite e che non invadano tombe o i passaggi attigui.

#### **ARTICOLO 51 - FIORI E PIANTE ORNAMENTALI**

- (1) Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il responsabile della vigilanza dovrà invitare i parenti dei defunti a toglierli.
- (2) In tutti i cimiteri avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

#### **ARTICOLO 52 - MATERIALI ORNAMENTALI**

- (1) Dai cimiteri saranno sistemati a cura dei concessionari o loro eredi i monumenti, lapidi, copritomba, ecc. o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
- (2) Il responsabile dei servizi di Polizia Mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, etc. che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del Cimitero o che, col tempo siano divenuti indecorosi.
- (3) I provvedimenti di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

- (4) Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti dall'Art. 42 in quanto applicabili.
- (5) Per i loculi costruiti dall'Amministrazione i concessionari dovranno uniformarsi per il rivestimento delle chiusure dei loculi stessi alle caratteristiche indicate dalla stessa Amministrazione.

# **TITOLO III**

## **CONCESSIONI**

### **CAPO I**

#### **TIPOLOGIE E MANUTENZIONI DELLE SEPOLTURE**

##### **ARTICOLO 53 - SEPOLTURE PRIVATE**

(1) Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'Art. 31, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

(2) Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

(3) Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione sempre per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

(4) Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano :

a) sepolture individuali (loculi, posti individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, etc.);

b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle, edicole etc.).

(5) Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

(6) Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 285/90 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

(7) La concessione, laddove sia regolata da schema di Contratto tipo approvato dalla Giunta Municipale, è stipulata ai sensi dell'Art. 53 della Legge 8/6/90, N° 142 previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

(8) Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto a regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

(9) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili ;

- la durata;
- la/e persone o, nel caso di enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari/e;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione o ampliamento dei diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

#### **ARTICOLO 54 – DURATA DELLE CONCESSIONI**

(1) Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'Art. 92 del D.P.R. 285/90.

(2) La durata è fissata:

- a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettiva;
- b) in 30 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
- c) in 30 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali, salvo quanto previsto dal successivo 5° comma.

(3) A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per una sola volta per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa,

(4) Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa nel quale sarà indicata la data del documento contabile.

(5) All'atto dell'assegnazione di posto salma individuale, gli interessati potranno richiedere la combinazione di una concessione temporanea per una durata minima di 10 anni, con l'impegno, allo scadere di tale termine, di procedere alla cremazione dei resti o al prolungamento della concessione alla durata di cui alla lettera c) del 2° comma salvo il pagamento di quanto stabilito in tariffa. Nel caso che i concessionari o loro eredi; alla scadenza della concessione non provvedono entro 6 mesi al rinnovo della stessa, le salme tumulate nei sepolcri saranno estumulate ed inumate nel campo comune ed i resti mortali depositati nell'ossario comune. Le sepolture così rese libere, ritorneranno nella disponibilità dell'Amministrazione salvo il rimborso di una parte della somma versata al momento della concessione stabilita in tariffa.



## **ARTICOLO 55 - MODALITA' DI CONCESSIONE.**

(1) La sepoltura, individuale privata di cui al 4° comma, lettera a) dell'art. 53, può concedersi solo in presenza della salma per i loculi e le poste individuali, dei resti o ceneri per gli ossarietti, delle ceneri per le nicchie per urne;

(2) L'assegnazione avviene per ordine progressivo per le sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione o in casi particolari da vagliarsi di volta in volta o comunque sempre in presenza della salma.

(3) La concessione in uso delle sepolture di cui al 1° comma è vincolata alla salma indicata, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

(4) La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al 1° comma, a favore di quel richiedente, di età superiore ai 75 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al quarto grado ossia coniuge superstite del defunto.

(5) La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie o collettività nei vari tipi di cui al 2°, 3° e 4° comma, lettera b) dell'Art. 53 è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

(6) La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

(7) Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

## **ARTICOLO 56 - USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE**

(1) Salvo quanto già previsto dall'art. 54 il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quella della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte, all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc..) fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nello atto di concessione.

(2) Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'Art. 93 del DPR 10/9/1990 N. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.

(3) Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

(4) Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con apposita dichiarazione ai sensi della legge 4/1/1968 n. 15 da presentare al servizio di Polizia Mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

(5) I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.

(6) L'eventuale condizione di particolare benemerenzza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi della legge 4/1/1968 n. 15 del fondatore del sepolcro depositata presso il servizio di Polizia Mortuaria almeno tre anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.

(7) Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

(8) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

(9) Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

(10) I loculi e gli ossari non occupati entro un mese dalle salme o dai resti mortali per la cui sepoltura erano stati concessi, ritornano nella piena disponibilità dell'Amministrazione che rimborserà l'85% dell'importo della tariffa vigente al momento della concessione.

## **ARTICOLO 57 – MANUTENZIONE, CANONE ANNO, AFFRANCAZIONE**

(1) La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari per le parti da loro costituite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro sia di sicurezza o di igiene.

(2) Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere l'apposito costo manutentivo ripartito in ragione del numero dei posti.

(3) Sono escluse dalla manutenzione di cui *a/* come precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinanza pulizia;
- gli Interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

## **ARTICOLO 58 - COSTRUZIONE DELL'OPERA - TERMINI**

(1) Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'Art. 53 impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dall'Art. 69 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di stipulazione del contratto pena la decadenza.

(2) Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

## **CAPO II**

### **DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE**

#### **ARTICOLO 59 – DIVISIONI, SUBENTRI**

(1) Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti e l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

(2) La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 20 della legge 4/1/1968 n. 15; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi;

(3) Nelle stessa forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

(4) Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

(5) La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

(6) Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

(7) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'Art. 56 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

(8) L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'Art. 56 che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuando nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissata nel tariffario.

(9) Trascorso il termine di 3 anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

(10) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'Art. 56, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni ad Enti od istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

(11) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 30 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

## **ARTICOLO 60 – RINUNCIA A CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO DI DURATA INFERIORE A 99 ANNI.**

(1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di x anni quando la sepoltura non è stata occupata dal salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a  $1/x$  della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata.

(2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

## **ARTICOLO 61 – RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE LIBERE**

(1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:
  - per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari ad 1/99 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata;
  - per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

(2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

## **ARTICOLO 62 – RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE**

(1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 2° comma dell'Art. 54 salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

(2) In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi diritto alla concessione rinuncianti, entro il primo triennio, oltre alla eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- per concessioni di durata di 99 anni, in misura pari a 1/99 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

(3) Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il Servizio di Polizia Mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio per il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

(4) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

### **ARTICOLO 63 – RINUNCIA A CONCESSIONE DI MANUFATTI DELLA DURATA DI ANNI 99 O PERPETUA**

(1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 4° comma dell'Art. 53, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

(2) In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- per concessione di durata di 99 anni, in misura pari a 1/99 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, di intesa con il servizio di polizia mortuaria.

(3) Per eventuali opere eseguite dal concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal 3° comma dell'Art. 62.

(4) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

## **CAPO III**

### **REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

#### **ARTICOLO 64 – REVOCA**

(1) Salvo quanto previsto dall'Art 92, 2° comma del D.P.R. 285/90 è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

(2) Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di una equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso Cimitero in zona o costruzione indicati

dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

(3) Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni almeno un mese prima indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

## **ARTICOLO 65 - DECADENZA**

(1) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 gg. dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto della sepoltura, previsto all'Art. 55 penultimo comma;
- d) quando, in osservanza della prescrizione di cui all'Articolo 59, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'Art. 57;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

(2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo in quanto reperibili.

(3) In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo Comunale ed a quello del Cimitero per la durata di 30 gg. consecutivi.

(4) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.

## **ARTICOLO 66 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA**

(1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se dal caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune .

(2) Dopo di che il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

#### **ARTICOLO 67 - ESTINZIONE**

(1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente Art. 56 ovvero con la soppressione del Cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'Art. 98 del D.P.R. 285/90.

(2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni ed oggetti simili.

(3) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.



## TITOLO IV

### LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

#### CAPO I

#### IMPRESE E LAVORI PRIVATI

##### **ARTICOLO 68 - ACCESSO AL CIMITERO**

(1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

(2) Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rinnovarsi ogni anno entro il mese di Dicembre, dietro domanda degli interessati corredata da certificato di residenza, certificato penale del rappresentante legale della Ditta non anteriore a tre mesi e con il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria o Associazione Artigianale e dichiarare la propria posizione previdenziale e/o assicurativa.

(3) L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria o deposito cauzionale relativa agli eventuali danni a cose e persone che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali sono fissati in tariffa.

(4) Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, etc. e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.

(5) E' tassativamente vietato alle Imprese svolgere nel Cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

(6) Il personale delle Imprese o comunque quella ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli Artt. 49 e 50 in quanto compatibili.

##### **ARTICOLO 69 - AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE**

##### **PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI**

(1) I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del coordinatore sanitario e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai Capi 14 e 15 del D.P.R. 10/9/90, N° 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

- (2) Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro previo parere del responsabile della Polizia Mortuaria.
- (3) Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone in tariffa.
- (4) Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.
- (5) Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.
- (6) La costruzione delle opere, norme, deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Cimitero. Per le tombe di famiglia può essere autorizzato l'utilizzo di una parte di area per un massimo di 60 cm, completamente interrata e sottostante i vialetti di uso pubblico. Per l'area interrata il concessionario dovrà corrispondere un'ulteriore somma, calcolata in proporzione alla tariffa del lotto concesso in superficie, ridotta del 30%.
- (7) Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con il permesso del responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.
- (8) In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del 1° comma,
- (9) Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
- (10) Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla e a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.
- (11) I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile del servizio di Polizia Mortuaria, lapidi, ricordi, e similari.
- (12) Per la costruzione di tombe a terra (all'inglese), non occorre presentare il progetto in quanto dovranno essere costruite conformemente al progetto predisposto dall'Amministrazione.

## **ARTICOLO 70 - RESPONSABILITA' - DEPOSITO CAUZIONALE**

- (1) I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

(2) Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'Articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissato in tariffa, con le modalità di cui all'Art. 68, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

### **ARTICOLO 71 - RECINZIONE AREE - MATERIALI DI SCAVO**

(1) Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori e personale di servizio.

(2) E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.

(3) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di Polizia Mortuaria, secondo l'orario ed eventuale itinerario che verrà prescritto, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

### **ARTICOLO 72 – INTRODUZIONE E DEPOSITO MATERIALE**

(1) E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli corsi eventuali secondo gli orari prescritti servizio di Polizia Mortuaria. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

(2) I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nello spazio autorizzato.

(3) Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

(4) Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce etc..

### **ARTICOLO 73 - ORARIO DI LAVORO**

(1) L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.

(2) E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di Polizia Mortuaria.

## **ARTICOLO 74 - SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI**

(1) Il Sindaco in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali e opere o anche solo di lapidi individuali.

(2) Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

## **ARTICOLO 75 - VIGILANZA**

(1) Il responsabile dei servizi di Polizia Mortuaria vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, e rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla Legge.

(2) L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione dei depositi cauzionali di cui agli Artt. 68 e 70.

## **ARTICOLO 76 - OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI**

(1) Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei Cimiteri.

(2) Altresì il personale dei Cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste per quanto di competenza.

(3) Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei Cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma ed anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di Ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri. anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;

d ) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;

e ) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

(4) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

(5) Il personale dei Cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

## **CAPO II**

### **IMPRESE POMPE FUNEBRI**

#### **ARTICOLO 77 - FUNZIONI - LICENZA**

(1) Le Imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le Parrocchie ed Enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.

(2) Le imprese di cui al 1° comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'Art. 115 del T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

#### **ARTICOLO 78 - DIVIETI**

(1) E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetti di accordo a di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune entro il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

## TITOLO V

### DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

#### CAPO I

#### DISPOSIZIONI VARIE

#### **ARTICOLO 79 - ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI**

(1) All'interno del Cimitero del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri e resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

(2) Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei Cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

#### **ARTICOLO 80 - MAPPA**

(1) Presso il servizio di Polizia Mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto Registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

(2) La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

(3) Ad ogni posizione in mappa corrisponde il numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura del Cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

#### **ARTICOLO 81 - ANNOTAZIONI IN MAPPA**

(1) Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica o comunque ogni operazione cimiteriale.

(2) La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al trasferimento;

- c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- d) gli estremi del titolo costitutivo;
- e) la natura e la durata della concessione;
- f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- g) le operazioni cimiteriali che danno luogo ad introduzione o a rimozione di salme resti e ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza e di destinazione.

#### **ARTICOLO 82 - REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMTERIALI**

- (1) Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli Artt. 52 - 53 del D.P.R. 10/9/90, N° 285, il Registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediate strumenti informatici.
- (2) In base ai dati contenuti in tale Registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

#### **ARTICOLO 83 - SCHEDARIO DEI DEFUNTI**

- (1) Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto se del caso, con mezzi informatici.
- (2) Il servizio di Polizia Mortuaria, sulla scorta del Registro di cui all'Art. 81 terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per Cimitero e per annata i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel Cimitero stesso.
- (3) In ogni scheda saranno riportati:
  - a) le generalità del defunto;
  - b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'Art. 79.

#### **ARTICOLO 84 - SCADENZARIO DELLE CONCESSIONI**

- (1) Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
- (2) Il responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di Settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

**CAPO II**  
**NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI**

**ARTICOLO 85 – EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO**

- (1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
- (2) Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a nome del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento
- (3) Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
- (4) Le disposizioni di cui all'Art. 56 hanno decorrenza a partire da un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
- (5) Gli adempimenti di cui all'Art. 59, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
- (6) Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.
- (7) La mancata osservanza anche parziale degli obblighi sanciti dal presente Regolamento o comunque inseriti nell'atto di concessione e non assistiti da particolare sanzione, può dar luogo alla proposta di revoca della concessione.
- (8) Le infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento, qualora non siano assistite da leggi e regolamenti generali sono punite con ammenda da L. 50.000 a L. 200.000.

**ARTICOLO 86 - CAUTELE**

- (1) Chi domanda un servizio qualsiasi (tumulazioni, estumulazioni, trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
- (2) In caso di contestazione l'Amministrazione intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.



(3) Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

(4) In tutte le sepolture può essere permessa la tumulazione di salme e resti mortali di persone non comprese nella norma della concessione, previo pagamento del diritto di cui alla tariffa di apertura, sempre che ve ne sia la capienza e che si tratti di parenti e affini del concessionario;

(5) Le domande di tumulazione in manufatti cimiteriali di vecchia data, per i quali non sia possibile accertare l'esistenza di un regolare atto di concessione, potranno essere accolte solo quando da parte degli interessati sia stato richiesto e preventivamente provveduto alla regolarizzazione della concessione mediante la stipulazione del relativo atto, che si intende iniziata a partire dalla data della 1° tumulazione. Per ottenere la regolarizzazione della concessione gli interessati dovranno presentare la necessaria documentazione atta a dimostrare il grado di parentela che lega l'istante alla persona che ha acquistato il loculo o del o dei defunti già tumulati nel manufatto di che trattasi, nonché il titolo in base al quale assume diritto alla concessione. In ogni caso la regolarizzazione deve intendersi limitata alla tumulazione delle salme appartenenti alla famiglia e eredi dell'originario acquirente o del o dei defunti tumulati. In attesa di regolarizzazione le salme saranno depositate in camera mortuaria.

#### **ARTICOLO 87 - DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA**

(1) Ai sensi dell'art. 51, 3° comma, della legge 8 Giugno 1990, n. 142, spetta al dirigente Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

(2) Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al dirigente Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32 della legge 8 Giugno 1990, N. 142.

## **ARTICOLO 88 - CONCESSIONI PREGRESSE**

(1) Salvo quanto previsto dall'Art. 85 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell' atto di concessione stesso.

## **ARTICOLO 89 - SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONI PREGRESSE MUTAMENTO DEL RAPPORTO CONCESSORIO**

(1) Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 Dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l' istituto "dell'immemorabile" quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione .

## **ARTICOLO 90 - RIMESSE DI CARRI FUNEBRI - NORMA TRANSITORIA**

(1) Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitario previsti dall'Art. 21 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285 e richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

## **ARTICOLO 91 - DISPOSIZIONI FINALI**

(1) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento le concessioni cimiteriali si potranno dare esclusivamente solo in presenza d i salma al fine di evitare inutili accantonamenti.

## **ARTICOLO 92 – NORMA TRANSITORIA**

(1) I concessionari che hanno realizzate opere in contrasto con il previgente comma 6 dell'art. 69, dovranno regolarizzare, entro 6 mesi dell'entrata in vigore di questa norma, la propria posizione amministrativa mediante integrazione della concessione e dei relativi pagamenti, come previsto dal comma 6 dell'art. 69 modificato.

(2) A coloro che, trovandosi nella situazione di cui al comma (1), non abbiano proceduto alla regolarizzazione, verranno applicate le sanzioni pecuniarie di cui all'art. 38 del D. P. R. n. 380/2001 "Testo Unico in Materia Edilizia".